

tari la mancanza nel comune di un vice-segretario patentato, e tale disposizione non potrebbe essere modificata nel senso richiesto.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Rubilli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, che, salve comprovate necessità di servizio, gli ufficiali di milizia territoriale di terza categoria, delle classi anziane, sieno di regola destinati presso gli ospedali ed infermerie esistenti nei comuni di loro residenza, realizzando così un'economia in quanto non vengono corrisposte le indennità di fuori residenza, e compiendo anche un atto di giustizia e di previdenza sociale, ben compatibile con le esigenze militari, perocchè non si danneggiano gl'interessi di numerose famiglie ».

RISPOSTA. — « L'assegnazione ad ospedali od infermerie di ufficiali di milizia territoriale delle classi anziane, appartenenti alle armi combattenti, è stata qualche volta effettuata e non potrebbe effettuarsi che in via di eccezione, poichè normalmente a tali servizi non vi sono destinati che ufficiali medici e di amministrazione.

« Tale assegnazione ha avuto luogo soltanto in seguito a speciali esigenze di servizio, e cioè per la istruzione e la disciplina dei reparti di sanità militare o, eccezionalmente, in aiuto agli ufficiali di amministrazione.

« In questi casi si è però sempre tenuto conto delle speciali attitudini di studio o professionali, nonchè delle condizioni fisiche dell'ufficiale che lo rendessero meno atto ai servizi attivi.

« Non sarebbe dunque possibile adottare come regola ciò che soltanto in via di eccezione si è potuto e si potrebbe eventualmente effettuare, oltre che per la necessità di conservare l'ufficiale alla funzione della propria arma, anche perchè le eventuali maggiori esigenze dei servizi degli ospedali e delle infermerie non offrirebbero mai una tale disponibilità di posti da richiedere l'assegnazione su larga scala di ufficiali, nelle condizioni indicate, ai servizi stessi.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Saudino e altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere: 1° se non ravvisi giusta interpretazione del Regio decreto di amni-

stia 15 agosto 1915 per i militari che si erano resi colpevoli di diserzione prima della guerra, e che rimpatriarono per riprendere servizio — quella che, considerando cancellato per l'amnistia ogni effetto della condanna, ritiene che essa importi la reintegrazione nel grado;

2° se, nel caso in cui si ravvisi non derivare dall'amnistia la reintegrazione, di diritto, nel grado dei militari ritornati sotto le armi — non si ravvisi opportuno non negare ai sottufficiali e caporali ai quali, per diserzione in tempo di pace, era stata inflitta una pena compresa nella amnistia, e che prestarono in seguito servizio per non meno di un anno, il mezzo della riabilitazione; e così disporre che, tenuto conto del nuovo servizio prestato durante la guerra, possano venire riammessi al grado che già avevano ed alle promozioni di cui si dimostrino meritevoli ».

RISPOSTA. — « Col Regio decreto n. 1259 del 27 agosto 1915 è stata concessa amnistia ai militari che erano incorsi nel reato di diserzione anteriormente al 24 maggio 1915 e si costituirono entro un determinato termine.

« Ma, come ebbe ad opinare l'Avvocato Generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina, all'uopo appositamente interpellato, il grado perduto per effetto di condanna non può essere restituito dall'amnistia, la quale non restituisce ma semplicemente estingue e non può quindi influire sulle condanne estinte nè sugli effetti di esse già esauriti.

« Pertanto i militari rimossi dal grado perchè colpevoli di diserzione non possono essere reintegrati nel grado perduto per il fatto di essere successivamente stati ammessi all'amnistia.

« D'altra parte, il paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali ed i paragrafi 21 e 22 del regolamento sull'avanzamento stabiliscono tassativamente che siano retrocessi dal grado ed esclusi da ulteriore avanzamento i militari che si siano resi colpevoli di diserzione dal corpo, ancorchè il fatto non sia punibile dalla legge penale. E dall'osservanza delle disposizioni anzidette, basate essenzialmente sul prestigio del grado ed attinenti all'ordinamento morale e disciplinare dell'esercito, non possono dispensare nè l'amnistia, nè una eventuale riabilitazione.

« *Il ministro*
« MORRONE ».